

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9498

DEL 23/11/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - 3° Bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxx xxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - 3° bando pubblico, approvato con determinazione n. 21289/891 del 26/11/2013 del Direttore del Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

PREMESSO che con domanda di aiuto n° STBC/PSR/121/2014/323 (prot. n. 15291 del 28/02/2014), la ditta xxxxx xxxxxx chiedeva di poter beneficiare del contributo previsto dalla misura in oggetto;

PREMESSO che con determinazione n. 7907 del 20/12/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie, veniva approvato lo scorrimento della

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9498

DEL 23/11/2015

graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul terzo bando della misura 121. L'istanza della ditta xxxxx xxxxxx rivestiva una posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che in data 20/02/2015 la ditta xxxxx xxxxxx presentava il progetto di dettaglio

PREMESSO che, con nota prot. n. 37909 del 20/05/2015, venivano comunicati alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, consistenti nelle carenze e nelle irregolarità rilevate nella documentazione tecnico amministrativa. Alla ditta veniva assegnato il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni scritte e/o documenti;

PREMESSO che il 22/05/2015, alla presenza del progettista incaricato dalla ditta, il tecnico istruttore effettuava il sopralluogo in azienda e confermava le carenze progettuali riscontrate;

PREMESSO che in data 03/06/2015 la ditta chiedeva una proroga per la presentazione della documentazione integrativa;

PREMESSO che, con nota prot. n. 48389 del 29/06/2015, l'Ufficio istruttore comunicava alla ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, in quanto la medesima non aveva ancora provveduto alla presentazione di quanto richiesto. Nella nota venivano esposte le carenze tecniche e documentali rilevate nel progetto di dettaglio, già evidenziate nella comunicazione del 20/05/2015, di seguito elencate:

- *Computo metrico estimativo privo di alcune parti, alcune voci di elenco utilizzate non sono consone con le opere da realizzare, si riscontrano delle imprecisioni nel quadro riepilogativo delle opere da realizzare.*

- *Assenza di elaborato grafico con indicazione delle opere di recinzione e giusti riferimenti di misura contabile.*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9498

DEL 23/11/2015

- *Realizzazione di muretti a secco ex novo.*
- *Assenza di relazione di dimensionamento dell'impianto fotovoltaico.*
- *Per l'acquisto di caldaia a cippato, da 30 KW, cippatrice, e undici (11) ventilconvettori non ha allegato relazione descrittiva e di calcolo della potenza termica aziendale necessaria.*
- *Assenza di registrazione nella BDN di Teramo della consistenza dell'apiario.*
- *Assenza di relazione di dimensionamento dell'impianto di irrigazione e eventuale documentazione comprovante la liceità delle fonti di approvvigionamento idrico.*
- *Assenza di idonea documentazione utile al mantenimento del punteggio attribuito in domanda per aziende che vendono in loco il prodotto.*
- *Assenza di certificato di destinazione urbanistica delle superfici oggetto di intervento con indicazione delle zone di vincolo, (nello specifico questa azienda ricade all'interno del parco geominerario).*
- *Assenza di preventivi per le spese generali. Assenza di relazione tecnico economica riferita alla scelta dei preventivi.*
- *Autorizzazioni di legge per l'impianto delle barbatelle.*
- *Assenza di preventivi per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.*

PREMESSO

che, decorso inutilmente il termine di 10 giorni assegnato per la presentazione di controdeduzioni, con Determinazione n. 5065 del 14/07/2015 del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, veniva disposto il rigetto dell'istanza di finanziamento per la seguente motivazione: *"Il progetto di dettaglio presentato in data 02/02/2015, prot. 6580, è molto carente sia sotto il*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9498

DEL 23/11/2015

profilo tecnico che qualitativo. Il beneficiario non ha provveduto ad integrare il progetto con la documentazione richiesta in data 20/05/2015 ns. prot. 37909; considerato che le proposte progettuali non sono congrue sia dal punto di vista tecnico che economico, che l'assenza di documentazione non consente di confermare il RLS e le priorità previste in domanda, non si ammette al finanziamento”;

PREMESSO

che in data 18/08/2015 la ditta xxxxx xxxxxx presentava ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di rigetto. La Ricorrente lamentava la mancata risposta, da parte dell'Ufficio istruttore, alla richiesta di una proroga del termine assegnato per la presentazione della documentazione integrativa, a suo dire non congruo e, richiamando la nota prot. n. 37909 del 20/05/2015, eccepiva una lunga serie di contestazioni delle quali, per brevità, si riportano di seguito le più rilevanti: **1)** *“(in relazione alla mancata conferma del RLS dichiarato nella domanda di aiuto) (...) in occasione del sopralluogo è stato mostrato al tecnico istruttore la presenza nell'azienda di un mandorleto che nel fascicolo aziendale era erroneamente classificato in altra categoria colturale e per il quale si sarebbe proceduto all'aggiornamento” (...)* *“Il tecnico istruttore ha visionato l'apiario, inoltre la consistenza era stata peraltro indicata nel business plan e risulta dichiarata al Servizio Veterinario della ASL di competenza che avrebbe proceduto all'aggiornamento dei dati della BDN”;* **2)** *(riguardo la richiesta di relazione di dimensionamento dell'impianto di irrigazione) “(...) In occasione del sopralluogo è stato mostrato al tecnico istruttore la presenza nell'azienda delle dotazioni irrigue e indicato il metodo di utilizzo irriguo a “pompa libera con solchi o aiuole”. Di conseguenza anche un “profano” che nulla comprende di agricoltura intuirebbe l'enorme risparmio idrico di un impianto di microirrigazione rispetto all'innaffiamento a pompa libera”;* **3)** *(in relazione alla richiesta della copia delle autorizzazioni o concessioni attestanti la liceità dell'utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico a scopo irriguo) “nei terreni di proprietà insiste un pozzo realizzato molti*

decenni fa (...) Si è fatto presente al tecnico in occasione del sopralluogo che esisteva regolare denuncia del pozzo effettuata già da qualche anno e ove necessario si sarebbero richieste ulteriori autorizzazioni per l'utilizzo dell'acqua"; 4) (in relazione alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica delle superfici oggetto di intervento) "Si è fatto presente al tecnico che l'intervento edilizio consistendo in opere di ristrutturazione di edifici già esistenti non è soggetto a vincoli di natura paesaggistica che incidano sulle opere previste dal progetto (...); 5) "Si è fatto presente al tecnico in occasione del sopralluogo che la relazione tecnico economica riferita alla scelta dei preventivi sarebbe necessaria qualora vi fossero preventivi di beni da acquistare con caratteristiche differenti tra loro, mentre nel caso specifico i tre preventivi allegati indicano beni con identiche caratteristiche tecniche (...); 6) (con riferimento all'assenza della relazione di dimensionamento dell'impianto fotovoltaico) "Si è fatto presente al tecnico in occasione del sopralluogo che il bando nulla indicava in merito alla necessità di allegare tale relazione e che comunque la potenza prevista di Kw 6 era coerente con i macchinari e gli utilizzi previsti dal progetto quali smelatore, pompa miele, dosatrice, impianto elettrico fabbricato"; 7) "Il computo metrico allegato è, al contrario di quanto sostenuto dal tecnico istruttore, adeguatamente analitico e le voci sono distinte per categorie di opere e pienamente conforme anche a quanto indicato nel Quadro E relativo al piano tecnico economico degli investimenti del business plan"; 8) (in relazione all'assenza di autorizzazione per l'impianto delle barbatelle) "Si è fatto presente al tecnico in occasione del sopralluogo che la superficie esistente del vigneto era talmente esigua e che comunque se fosse stato oggetto di finanziamento si sarebbe acquistato qualche diritto di impianto";

La Ricorrente, inoltre, lamentava la carenza e la contaddittorietà delle motivazioni riportate nella scheda istruttoria allegata alla determinazione di rigetto. Per quanto sopra esposto, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e il riavvio dell'istruttoria della domanda;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9498

DEL 23/11/2015

RILEVATO che il termine di 10 giorni assegnato alla ditta, con la nota prot. n. 37909 del 20/05/2015, per la presentazione della documentazione integrativa è quello previsto dal bando (Paragrafo 13 "Procedure Operative" - lett. f) "Istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto");

RILEVATO inoltre, che l'Ufficio istruttore ha concluso il procedimento con l'adozione del provvedimento di rigetto, dopo ulteriore preavviso, solo in data 14/07/2015. Quindi, la ditta ha avuto di fatto un termine di gran lunga maggiore (54 giorni) rispetto a quello assegnato con la nota del 20/05/2015 per la presentazione della documentazione integrativa;

EVIDENZIATO che quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla carenza e contraddittorietà delle motivazioni riportate nella scheda istruttoria appare palesemente pretestuoso, posto che i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono ben conosciuti dalla medesima ricorrente in quanto dettagliatamente comunicati con le note n. 37909 del 20/05/2015 e n. 48389 del 29/06/2015, confermati dal tecnico in occasione del sopralluogo ed esposti in sintesi nel provvedimento di rigetto;

CONSIDERATO che alla ditta è stata garantita la partecipazione al procedimento amministrativo con la richiesta di presentazione della documentazione integrativa di cui alla nota n. 37909 del 20/05/2015 e con la notifica del preavviso di rigetto. Viceversa, la ditta non si è premurata di produrre alcuna integrazione fra tutte quelle richieste, né di presentare per iscritto quelle osservazioni che avrebbe opposto al tecnico in occasione del sopralluogo;

CONSIDERATO che la documentazione integrativa non è stata presentata neanche in sede di ricorso gerarchico;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9498

DEL 23/11/2015

VISTA la relazione del Servizio Territoriale Basso Campidano e Sarrabus resa con nota prot. n. 90390 del 27/10/2015;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba